BIBLIOTECA NAZ.
XVIII
C
20
NAPOLI

C - 20

BIBLIOTECA NAZ.
Vittorio Emanuele III
XVIII
C
20
NAPOLI

DELLE PUBBLICHE
E
PRIVATE VIOLENZE

DISSERTAZIONE

D I

MASSIMILIANO MURENA.

B. R. NEAPOLIS

BIBLIOTECA NAZIONALE VITTORIO EMANUELE III

IN NAPOLI MDCCLXVI.
PRESSO I FRATELLI SIMONI.
Con licenza de' Superiori.

CAPITOLO I.

Che coſa ſono le pubbliche, e le private violenze: la guerra: le armi: e il lor uſo.

I Romani, che ſovr' ogni gente ebber nel mondo il gran vanto di ſaper vincere, e governare, nelle cui rimaſte leggi, benchè finito il lor tempo, e atterrata la lor ſignorìa, pur vive in parte l' alta loro ragione, onde varj regolamenti dipendono, ben provvidero contro delle violenze, che ſono il maſſimo turbamento della pace degli uomini. Ceſare, genio della guerra, politico, e ſcienziato; paragonato da Cicerone (1) ai primi dotti d' allora: che ne' ſuoi varj governamenti della Repubblica molte leggi ſtabilì, anzi curava di ridurne l' in-

A gen-

(1) *In Bruto.*

gente mole (1); fu colui, che, preſo argomento dalla legge del Tribuno Plauzio (2), diſtinſe le violenze; e diede campo ad altri provvedimenti de' ſeguenti Giureconſulti, e Imperadori: uniti perciò dalla raccolta Giuſtinianea ſotto i titoli delle leggi Giulie (3).

Le violenze ſecondo tali leggi, e ſecondo la lor materia, ſon pubbliche, e private. Pubbliche, le contrarie alle coſe, e al diritto pubblico (4): private, le contrarie alle coſe, e diritto privato. Le leggi Giulie ſebben parlano a' Cittadini, hanno ancora del rapporto agli ſtranieri; e quindi entrano nel

gius

(1) *Suet. in vita Caſ.*

(2) *Grav. de legib. & Senatuſconſ. cap. 91.*

(3) *Lib. 43. Dig. tit. 6. 7. & lib. 9. tit. 19. Cod.* I titoli di tale raccolta furon ricavati dalle parole delle vetuſte leggi, e dagli editti. Vedi *Cujac. lib. 19. Cod. tit. 2. Si certum petatur.*

(4) *Cujac. ad l. Juliam de vi pub. Duaren. diſp. lib. 1. cap. 3.*

gius delle genti, o ſia naturale. Così la legge di Ulpiano per la tutela degli Ambaſciadori, e lor corte (1): e quella degl' Imperadori Leone, e Antemio (2) pel diſcacciamento degl' Iſauri, che furon ladroni uomini, ma forti: i quali non di rado fecero voltar le ſpalle alle truppe Greco-romane: e da cui n' eſcì finalmente l' Imperador Leone, famoſo per le ſue valentìe, e per gl' iconoclaſtici errori. Or io pigliando nell' ampiezza del diritto le violenze, parlerò dell' intero loro ſtato, ſia civile, ſia naturale. Ella è una parte della Giuriſprudenza, difficile, e intereſſante: e perciò ſempre degna di maggior riſchiaramento.

Lo ſtato delle pubbliche violenze è quello della guerra, o che naſcano fra due Popoli liberi, o tra Cittadini,

(1) *L. 2. §. item ad l. Jul. de vi pub.*
(2) *L. 10. Cod. eod. tit.*

ceſſando nell'azione la pubblica difeſa, e non eſſendone riparabile il danno. Queſta parte però guerra non s'appella, ma difeſa: benchè tutti i bellici diritti ſiano allora tra Cittadini: non avendoci luogo la pubblica autorità.

E' la guerra un grande articolo per il genere umano, qualunque parte di eſſo difenda, o offenda; ſempre generalmente diſtrugge gli uomini, e le coſe. E' un male, che inevitabilmente ſorge fra Popoli, ſimile a quei, che naſcono dalla natura ne' periodi del tempo: ma poichè deriva dalla volontà degli uomini, o pazza, o neceſſitata, e non ſe ne può ſchiantare: i più ſaggi hanno ſtabilito delle regole, naſcenti da quella legge, che da' Bruti ci divide: mercè delle quali dirigendoſi le armi, reſtringendoſi l'ardire, e imponendoſi morſo al furore, men rendano i ſuoi effetti crudeli, e ſpaventoſi. E' perdita

di

di tempo il queſtionar co'Naturaliſti, e con Teologi, ſe la guerra ſia di diritto naturale, e ſe contraria, o no al Vangelo. Qualor ſi poteſſe sbarbicarla dal mondo, ciaſcun dovrebbe aringar contro di lei: ma già è altrimenti deciſo. Un Popolo ſenza guerra non può ſua oppreſſione ſcanſare: nè uom libero difenderſi, o Cittadino all' improvviſo: ond' è d' ogni diritto. Ella è oppoſizione d' ingiuſta, o dubbioſa azion contraria: ſcudo della vita, e de' ſuoi indiviſibili compagni, onore, libertà, e alimento, cui ragione inſegna a difendere: è perciò giuſta.

Sarebbe da deſiderarſi, che ſenza morte ſi poteſſe guerreggiare, ma egli è coſa impoſſibile. La vittoria, e la perdita, che l' azion finiſce; non poſſono addivenire, ſenza la morte di chi non cede. Fuor di queſto principio non vi è caſo, in cui uomo lecitamente prenda podeſtà di ucci-

dere altr' uomo. Sudano i politici, e i naturaliſti, per ritrovare ragione tra gli ultimi ſupplicj delle leggi civili: e vi è chi non ve la ritrova (1). I Romani per qualche tempo perciò non permiſero la morte di neſſun Cittadino, e vieppiù d' uom conſolare, o ſenatorio: e ſotto il governo dell'ultima Eliſabetta nè pur le Ruſſie. Barbara fu la legge di Romolo, che il gius della morte de' figli conceſſe a' Padri, e meraviglia fa, che lungo tempo i già ſaggi Romani ſen ſerviron dipoi (2). Come gli antichi Galli, e ora i Cineſi: che pur puliti ſono, e ragionevoli.

I mezzi della guerra ſono le armi: iſtromenti lacrimevoli, ma unici, per decidere le marziali conteſe. E' perciò il lor uſo di diritto pubblico, on-

(1) *Autore de' delitti, e delle pene.*

(2) Vedi *Bynkerſ. de jure occid. Lib. lib.* 1. *Cujac. tom.* 7. *pag.* 1308. *lit. C. e Grævina de jur. nat. Gent. & 12. tab. cap.* 25.

onde Pompeo Magno le proibì a'Cittadini (1). Il Giureconſulto Marciano, reo della legge Giulia volle colui, che le teneſſe in caſa, o in villa, fuor della cuſtodia, e dell' uſo della caccia (2): e Giuſtiniano non ſolamente ne proibì l' uſo, ma il commercio ancora (3). Armi di legno praticò la priſca gente; ma non contentoſſene la rabbia umana, e venne al ferro. Tra gli Ebrei Mosè fu il primo, al dir di Giuſeppe, che n' armò le ſue truppe. I Greci ebbero delle ſmiſurate aſte, che Sariſſe chiamarono: ſpade, e frombole, maneggiate deſtramente dagli abitatori delle arcipelaghe Iſole, al diſopra di quelli delle Baleari (4). I Perſiani uſarono anche carri falciati, che rotando col corſo de' cavalli, falciavan le

(1) *Plin. lib.* 34. *cap.* 14.
(2) *L.* 1. *e* 2. *de vi pub.*
(3) *Duar. diſput. lib.* 1. *cap.* 22.
(4) *Liv. dec.* 1. *lib.* 2. *cap.* 11.

ſchiere nemiche (1). I Parti lor ſucceſſori, archi, e lunghe aſte: le quali ancora guernite di cuojo, ſervivan di piffero, rendendo atroce ſuono, ſimile al ruggito del Leone (2). Uſarono i Romani aſte, ſpade, e frombole (3). Lunghe aſte i Germani, clave, e dardi di legno induriti al fuoco (4). I Franchi al tempo di Giuſtiniano, allorchè Narſete trucidogli al noſtro Volturno, portavano in guerra ſpade, accette a due tagli, alabarde uncinate, per ferire, e per tirare (5). E così guerreggiarono tali popoli i più conoſciuti fino al XIV. ſecolo, quando incominciò l' uſo ſtupendo della polvere, e del cannone.

E' del valor maſchile il trattar guerra. Le forti donne anche ſi ſon ve-

(1) *Curz. lib. 4. cap. 9.*
(2) *Appiano Aleſſ. nella guerra di Craſſo.*
(3) *Liv. lib. 1. dec. 1. cap. 17.*
(4) *Tacit. ann. lib. 2. Cluv. de Germ.*
(5) *Murat. annal. anno* 554.

vedute maneggiar ſpade, e ben condurre armate. Delle Amazoni non parlo, perchè le credo quali Clorinde del Taſſo: ma i Lacedemoni ebber ſalva la lor Città dagli attacchi di Pirro, pel valore delle donne (1): e le Brittanne formavano un tempo parte delle truppe (2) di lor nazione. La ſaggia Agrippina moglie di Germanico, ſalvò una volta le legioni Romane col ſuo ſenno, e coraggio: e fin giunſe ad irritare l' invidia dell'iniquo Tiberio (3). Zenobia pudica, ſeppe per molti anni reggere l' uſurpato Regno dal gran marito: e arditamente cozzare col forte Aureliano. Altri eſempj vi ſono nelle ſtorie de' vecchi, e nuovi tempi: ma però ſon elleno coſe ſtraordinarie: belle nelle iſtorie, e più nei poe-

(1) *Giuſtino lib.* 25. *cap.* 4.
(2) *Tacit. ann. lib.* 14.
(3) *Tacit. ann. lib.* 1.

poemi, ſenza giungere mai a formar ſiſtemi di Stato.

I Romani alla gente libera, e robuſta diedero il diritto delle armi: nobile gius, e pregiabiliſſimo. Lo vietarono a' rei (1); e quindi a' ſervi ſotto la pena di morte (2). A coſtoro il conceſſero nelle gravi neceſſità; come dopo la battaglia di Canne (3): ma affrancati prima dal pubblico Erario. Nè pure agl'interi Menni diedero tal diritto: bensì a quei, che l' erano per metà, ad eſempio di Silla, e Cotta, che così furono (4). Dovè col tempo declinar queſto rigore, almeno per gl'inſigni uomini: giacchè ſi vide ſotto Giuſtiniano Narſete gran Capitano d'armate, e altri ancora in diverſe età.

Per qualunque cagione non è lecito

(1) *L. 4. de re milit.*
(2) *L. 1. de re milit.*
(3) *Liv. dec. 3. lib. 2. cap. 32.*
(4) *L. 4. de re milit.*

cito a' Preti maneggiar le armi. Le monde lor mani al miniſterio del Dio della pace dedicate, non ſi poſſono maculare di ſangue umano. Falſa fu la dottrina del Teologo Berolto, pubblicata, e indi proſcritta in Francia ne'principj del ſecolo paſſato, che aveſſero gli Eccleſiaſtici anche la vocazion delle armi (1). Credeva forſi il fanatico, che a guiſa degli antichi Brittanni doveſſero pure in queſti ſecoli fumar gli Altari del ſangue oſtile (2). La diſciplina della Chieſa, e i Canoni, al confronto degli eſempj di Gesù Criſto, e de'ſuoi Apoſtoli, altamente proibiſcono le armi a perſone ſacrate. Perchè temo Iddio, diſſe S.Gregorio il grande, pavento di miſchiarmi nella morte di qualunque uomo, nonchè d' atterrare il Regno de'

(1) *Bayl. art.* Berolt.
(2) Vedi *Tacit. lib.* 14. *ann.*

de' Longobardi (1). Nel ſecolo VIII. incominciò l' abuſo, e la corruzione di veder Preti nelle marziali conteſe. Carlo Magno, e i ſuoi figli, chiamavano alla guerra, e Veſcovi, e Abbati: e queſti comparivano in campo con lancia, e ſpada. Non baſtarono le querele di Niccolò I. a Lodoviço II., e a Carlo il Calvo (2) e crebbe l' errore. Vide il ſecolo XI. in queſte noſtre contrade Leone IX. da General d' armate, e battuto da valoroſi Normanni provar la ſorte de' ſoldati: ſe bene in fine con ſuo vantaggio, per la religione di quella gente: fatto, che tanto diſpiacque a' buoni, che S. Pier Damiano fin negò a Papi il diritto di far guerra, non che di maneggiar le armi (3). D' allora in poi ſi videro Car-

(1) *Dec. 2. part. cauſ. 23. quæſt. 8. cap. 20.*
(2) *Dec. 2. part. cauſ. 23. quæſt. 8. cap. 9.*
(3) *Murator. annal. anno* 1053.

Cardinali, Patriarchi, e Pontefici cavalcare con croci, e con ſpade: ed eſſere al pari d'ogni perduto, e crudel militare. Co'Richelieu, e'Barberini finì nella metà del ſecolo paſſato queſto ſcandalo: e non più s' autorizza in queſta età di migliori, e più puliti coſtumi.

CAPITOLO II.

De'diritti della guerra di dubbia ragione.

LA pazza opinione di Obbes, che dalla forza dipende il diritto (1), fu antichiſſima: e nacque coll'ambizione umana. Scriſſero Salluſtio (2) e Ateneo (3), che cagioni delle antiche guerre fra i Popoli dell'Oriente

(1) *Leviath. cap.* 13. *pag.* 65.
(2) *In Catilina.*
(3) *Dipnoſph.*

ſerva da' Turchi più che d'ogn'altra nazione la dichiarazion della guerra, ma con atto, che ne deturpa la bontà: poichè incominciano dall' arreſto dell' Ambaſciador nemico.

Moſſa la ragionevol guerra, vien la diſputa de' Dottori, fin dove ſe n'eſtenda il diritto, e quali ſieno le azioni permeſſe. In tre claſſi ſon diviſe le opinioni. La prima crede, che tutto ſia lecito per legge naturale: ma non per Vangelo, e per umanità. La ſeconda, che ſia d'ogni diritto l'infinita licenza militare. E la terza, che la legge naturale vi ha preſcritti i giuſti mezzi, e i modi oneſti. Della prima ſentenza ſono i due lumi del diritto naturale Grozio, e Puffendorf. Conſiderò il primo, che per principio di ragione tutti i mezzi, che conducono alla morte del nemico ſien leciti, eſſendo lecita la ſua morte: ma che per legge delle genti, giuſta ſia ſolamente quella of-

fe-

ſeſa, che dà luogo alla difeſa, per comune utilità del genere umano. Circa poi il trattamento delle coſe, doverſi conſiderare, la propria utilità, e preſente, e futura : il danno del nemico : la qualità di eſſe coſe, ſe ſian di mezzo alla continuazione della guerra : eſſendo utile, e oneſta la pratica della gente coſtumata d'aſtenerſi da' devaſtamenti ſenza neceſſità (1). Egli errò alla prima : ſe la morte del nemico è lecita nella guerra, non tutti i mezzi però, che portan morte leciti ſono. E' la guerra giudizio umano, e non urto di brutal ferocia : e ogni giudizio, che uom tratta, trattarlo dee per mezzo della virtù, e del maſchil valore. Puffendorf conſiderò, che lo ſmoderato arbitrio contra l' inimico non ſia ripugnante alla legge di natura,

(1) *Lib.* 1. *cap.* 4. §. 15. *de jur. bell. & lib.* 3. *cap.* 12.

poichè dichiarandoſi egli per tale, dà licenza di praticar tutto contro di se medeſimo, quaſi per vicendevol contratto: ma che la legge dell' umanità ponga in conſiderazione non ſolo quello che ſoffrir ſi può, ma ciocchè deeſi operare da un umano, e generoſo vincitore; e quindi voglia ſoltanto ciocchè importa difeſa, e ſicurtà: temperandoſene le azioni con quei modi equabili, e ragionevoli praticati dalle regole forenſi nel caſtigo dè' delitti (1). Obbes è il capo della ſeconda ſetta de' Dottori, che vogliono l' infinita licenza militare. Non poteva egli altrimenti penſare, dopo aver ſtabilito l' inſano ſiſtema, che lo ſtato naturale ſia ſtato di guerra. In queſto errore gli ſon compagni, fra gli altri, Samuel Coccejo, e Binkershoek. Stimando il primo, che datoſi dal nemico la cagion del guer-

reg-

(1) *Lib. 8. cap. 6. §. 7. de jur. nat. & gent.*

reggiare, e ingiuſto reputato dal giudizio pubblico de' contrarj: ingiuſtamente agiſca, e ſi renda degno d' ogni pena (1). E il ſecondo credendo giuſte tutte le azioni della guerra, dopo averla definita, facoltà di perſeguitare il diritto, e diſputa di violenza (2). La terza ſetta è di quei Dottori, che ſtabiliſcono nella guerra l'oneſto, e il diſoneſto: e pongono limiti ragionevoli, dettati dalla umanità. Alberico Gentile, Errico Coccejo, e altri valentuomini illuminarono queſta giuſta dottrina (3). A me ſia lecito il dirne di più: e forſi il non detto finora.

E' certo, che la ragione forma lo ſtato della guerra, poichè eſſendo difeſa di diritti, ella è ſtato ragionevole. Or queſto ſtato di ragione può

(1) *Diſ. proem.* 12. §. 742.
(2) *Quæſt. jur. pub. lib.* 1. *cap.* 1.
(3) Vedi *Lampred. de licent. in hoſtem.*

eſſer certo: può eſſer dubbio. Vi ſono delle azioni, i cui punti morali ſon certi: e altre, che ſon dubbj. La ragion dubbia pone i contendenti nell' uguaglianza del diritto: imperciocchè il certo forma la diſuguaglianza, e da queſta naſce la differenza del più, e del meno (1). Tale diſuguaglianza debb' eſſere ne' punti eſtremi, poichè nella ragion morale poco importa, che le quantità non ſieno eſatte: dalla negazione aſſoluta, dipende il sì, e il no, che formano i due punti di contrapposizione. Il dubbio può naſcere dal fatto, e dal diritto. Nell' ampiezza dello ſtato morale può fluttuare la ra-

(1) *Grot. lib. 2. cap. 23. §. 13. num. 2. At vero ut neuter bellantium injuſte agat, fieri ſane poteſt: injuſte enim agit nemo, niſi qui & ſcit ſe rem injuſtam agere: multi autem id neſciunt: Sic juſte, ideſt bona fide litigare poteſt utrimque. Multa enim & in jure, & in facto, unde jus oritur, fugere homines ſolent.*

ragione , e le circoſtanze delle coſe figurarla in varj aſpetti (1). Lo ſteſſo dubbio cauſato da errore , ſenza dolo , o groſſolana ignoranza , non toglie il diritto. Nella legge civile neppure l' error del fatto nuoce, ma ſolamente quello del gius : e ne diſſe la ragione il Giureconſulto Nerazio ; perchè il gius è determinato, e il fatto fallace anche a' prudenti nella interpetrazione (2). Labeone lo ſteſſo errore del gius riguardò nel caſo di balordaggine : e quindi allora giuſtamente nuocere, dipendendo quaſi da volontà (3). Il diritto naturale perchè non ſcritto , e probabile fra gli argomenti , non toglie la fa-

(1) *Quid eſt ergo*, diſſe Cicerone, *quod me impediat ea quæ mihi probabilia videantur ſequi , quæ contra improbare : atque affirmandi arrogantiam vitare , fugere temeritatem , quæ a ſapientia diſſidet plurimum?*

(2) *L. 2. e 9. ff. de jur. & fact. ignor.*

(3) *Dict. l. 9. §. juris.*

coltà per gli errori, purchè non ſieno di coſe certe, e dimoſtrate.

Vedi foglio 27. e 28. Or nello ſtato di dubbia ragione è giuſta la guerra per ambedue le parti guerreggianti. Ciaſcuna crede equamente guerreggiare, non riputando totalmente iniqua l' azion de' contrarj. Se ne' principj del ſecolo XIV. non vi foſſe ſtata la deciſion Papale, naſceva certamente giuſta guerra tra Roberto, e Caroberto pretenſori di queſto Regno, con vicendevoli robuſte ragioni. Ma oltre degl' innumerabili eſempj delle Storie, molte delle quotidiane liti, nelle quali il Giudice non dichiara temerità, per neſſuna delle parti, fan chiaro a tutti quello che io dico. In queſta incertezza permette la ragione, che ſe ne commetta il giudizio all' armi, non già come boſſolo, ma qual pruova di dignità, per mezzo del valore, e della potenza: le quali ſole appoggiate al diritto, rendono l'uomo

mo ſuperiore: perciocchè è legge di natura, che nelle uguali conteſe ſia il più ſtimabile preferito. La ſtima nello ſtato naturale per le militari faccende, naſce dal valore, e dalla potenza, la quale ſopraſta. Io non intendo dire, che dal valore, e dalla potenza naſce il diritto, ſarebbe errore contradicente anche al mio ſiſtema; ma del diritto, che naſce dalla ragione, eſſer ſoli miniſtri di eſecuzione il valore, e la potenza. La ſteſſa ragione, che ne' ginnici giuochi fa riputare l' uom forte da più del meno, dà a' Popoli, e a' Principi maggior ſtima (1). La maggior potenza è qualità pregiabile, manifeſta, ſopraſtante, ma vincibile dal valore: quindi ne deriva, che illecito non è di attaccar l'inimico con mag-

(1) *Natura quidem lege ſapientia potentiaque excellens in idem tendunt. Semperque iſta duo ſe invicem affectant, perſequuntur, concrediuntur.* Plat. lib. 36. tralat. Ficin.

gior forza. Ed ecco, che per conſeguenza infallibile ne addiviene, che nella guerra di dubbio diritto ragionevole, i ſoli mezzi in cui l' ingegno, il coraggio, e la forza aperta agiſcono, i quali formano il vero valore, ſon leciti, e permeſſi dalla legge naturale: e che la forza doloſa, la ſterminatrice, ove neſſuna parte vi ha il decoro: come laidi, vili, e contrarj alla medeſima legge, ſono da eſſa riprovati.

Queſto ſiſtema, ſe non m' inganno, è di quella ragione, e facilità naturale, ond' è dotata la verità: ed eccone l'argomento. La guerra dubbia forma diritto eguale: nello ſtato, eguale ſopraſta il più degno: più degno è quello, che ha maggior valore, o potenza: dunque il maggior valore e la potenza nella guerra dubbia ſi poſſono ſolamente eſercitare. Gli effetti di queſte due facoltà, regolarmente portan vittoria, onde nel-

la

la guerra il più degno ſopraſta (1). Vi ſon degli accidenti favorevoli, che alle volte ſenza ragion di operare addivengono: ma ſon venture, che non entrano in ſiſtema.

CAPITOLO III.

De' dritti della guerra di certa ragione.

NOn è vero, che tutti gli atti della ragione umana errano in una generale incertezza. La ſetta pirroniſta, più conoſciuta ſotto il nome di ſcettica, che di tutto dubitava, fu ſetta inſana. Ben fe-

(1) Dicea Pirro a' ſuoi nemici: *Virtute experiamur, & hoc ſimul accipe dictum, quorum virtute belli fortuna pepercit.* E preſſo d'Ennio quel Capitano a' ſuoi ſoldati: *Vos etenim juvenes animos geritis muliebres, illaque virgo viri, & ſi quid eſt ejuſmodi, ſalmaci das ſpolia, ſine ſanguine, & ſudore.*

fecero i Romani a diſcacciarne di Città tali filoſofanti, che gli uomini infanatichivano. Che mente è quella de' Pirroniſti, e che vita, diſſe Cicerone, ſe ne vien ſottratta la ragione? Ciocchè ci fa migliori, e felici, la natura ci ha poſto nell'aperto, o da vicino (1). Non ſolo le coſe accadute, accadranno: ma vieppiù la ragione eterna, che fu: ſarà ſempre ancora nelle ſteſſe coſe (2).

Or queſta ragione condottiera delle azioni umane, non ſolo nelle guerre, ma in ogni altro fatto, appariſce alle volte totalmente per una delle parti. Qual diritto ebber mai i Vandali d' Affrica, gli Unni, gli Alani, i Lon-

go-

(1) *Natura quidem nos meliores, beatoſque facturum; aut in aperto, aut in proximo poſuit.* Seneca de benef. lib. 7. cap. 1.

(2) *Non eventus modo hoc docet, ſtultorum iſte magiſter eſſe: ſed eadem ratio quæ fuit, futuraque, donec eadem res permanebunt, immutabilis eſt.* Liv. lib. 22. cap. 39.

gobardi del Settentrione , e altra gente ſtraniera, e ferociſſima (fuorchè i Goti, inveſtiti da Zenone Ceſare del dominio delle noſtre contrade) di portar quì il ferro, il fuoco, e la tirannide ? non eran certo di quei popoli guerreggiati da' Romani, ma gente ſopra gente uſcita dalle orride , e ſconoſciute ſpelonche della Scandinavia . Qual ragione ebbero i Romani di giugnere nelle due Arabie, e fin colà piantare lor Aquile ſotto del gran Trajano ? Ben dicea ad eſſi Antioco , che ſe ne meravigliava , come ſi frapponeſſero negli affari dell' Aſia , quando ei nulla penſava all' Europa . Io parlo delle coſe come debbano eſſere, e non già come allo ſpeſſo ſono . Dico come debban quietare i guerreggianti le lor coſcienze, e d'eſſer ſicuri innanzi a Dio ; e non già come maſcherar la ragione in faccia agli uomini. Chi vuol conoſcere il dubbio diritto

nel-

nelle guerre, e il certo, vi giunge per mezzo di quegli argomenti, e di quelle maſſime, che nel cuor non laſciano puntura di mala fede. Or nella guerra di certa ragione lo ſtato oneſto, è per l'offeſo: l'offenſore non è giuſto nemico, ſecondo le leggi della guerra: ond' è nello ſtato irragionevole. All'offeſo niun obbligo impone la giuſtizia, quando giugne al punto d'eſſere oppreſſo: è perciò nella libertà di operar tutto per la ſua ſalute. La differenza, che vi è nella guerra di dubbia ragione, e nella certa, fa naſcere nell'una l'invariabile ſtato limitato; nell'altra alle volte l'infinito ſpazio, quando ſi giugne all'ultima neceſſità. Nella prima le azioni ſon miſte, ciaſcuna delle parti promuove, e riſponde; e a neſſuno lecito non è di promuovere ciocchè oneſto non ſia. Nella ſeconda, una parte promuove aſſolutamente, l'altra aſſolutamente riſponde:

quin-

quindi quella è nella ingiuſta azione, e queſta nella ingiuſta paſſione, e nella giuſta reſiſtenza. Lo ſtato dunque è di violenza, e di diſordinamento, e in tale ſtato oneſte ſono quelle azioni di ciaſcun uomo, che lo difendano, e lo conſervino dalle violenze. Per legge di eſſenza, ſoggetto delle azioni dell'uomo è il ſuo bene, e la ſua conſervazione: queſto ſoggetto particolare di ciaſcuno, per convenienza naturale forma il centro comune dell' agibilità del genere, e la conformità delle azioni: eſſendo di tutti uno il fine. La concordanza forma l'armonia univerſale, e l' armonia la legge obbligatoria. Se l'azioni eſcono dall'armonia diſcordando fra loro, ſi offende il bene univerſale, e ſi viola la legge: quindi ſi ſepara la convenienza de' ſoggetti, e ciaſcuno fa centro particolare per ſe: nel quale ogni azione, che vi corriſponde, prende da eſſo ragione,

e one-

e oneſtà: ond' è, che il bene, e il male, non è intrinſeco nelle azioni, ma relativo alla morale (1). Si ponga mente a tutte le azioni degli uomini, ſalvo quelle ſpettanti a Dio, che ſono al diſopra del favore umano, e ſi conoſceranno relative al fine, e a' mezzi: i quali impongon loro le differenti qualità, che morale ſi chiama. Dio permiſe agli Ebrei, anzi volle, che faceſſero ogni ſorte di male a'lor nemici: non fu che allora il Divin comando legittimò quelle azioni, come parecchi han creduto: imperciocchè Dio immutabile vuol ſempre lo ſteſſo, e tutto di primiera inſtituzione: ma perchè quelle circoſtanze erano nel diritto di farlo.

Ma il favore delle indeterminate azioni nella guerra di certo diritto, nafce

(1) *Non eſt in rebus vitium, ſed in ipſo animo.* Seneca.

ſce allora quando non vi è altro modo da ſchivar la caduta ſotto l' ingiuſto nemico. In ogni caſo vuole l' umanità, e l' eccellenza di ſua natura, che ſi pratichino prima tutti i mezzi oneſti.

Egli è vero, che l' infinita licenza di chi patiſce l'ingiuſta guerra ridonda ancora a' danni degl' innocenti, ma non perciò ne manca il diritto, come taluni han creduto. I due partiti comechè ſian compoſti di moltitudine, e allo ſpeſſo innocentiſſima, nondimeno ſi reputano due corpi urtanti fra loro con forza unita: poichè ſiccome l' utile del governo civile ſi ſpande fra tutti i Cittadini, così avviene ancora del danno. La ſocietà civile è un corpo compoſto di volontarie membra: elleno dappoichè vi ci ſono attaccate, quiete, e irritazione ricevono dal tutto.

Nella guerra di certo diritto attiva, non ſi può conſiderare l' ultimo grado del-

della neceſſaria difeſa, e quindi l'infinita licenza. Un Principe con certo diritto muove la guerra, come la moſſero i Sabini a' Romani, dopo il traditoreſco rapimento delle lor donne: s' egli non può vincere con forza aperta, non può far uſo della doloſa, comechè oneſta ſia la ſua azione. I mezzi, che ſi promovano dall' azione oneſta, non poſſon deviare dalla ſua qualità: ſono eglino derivazione di eſſa: quindi agendo, non ſi può mai conſiderare nella giuſta guerra l'infinito ſpazio delle militari azioni, purchè dalle loro vicende non addivenga indi la paſſione. Imperciocchè ſe l'ingiuſto nemico attaccato vinca, e incalza, la giuſta azione di chi attacca, ſi converte allora in una ingiuſta paſſione: e s'entra in tal caſo nell'infinito ſtato della neceſſaria difeſa.

Vi è un altro genere irragionevole di guerra, che naſce da' mezzi.

Nel-

Nella guerra di dubbia ragione, e di diritto eguale, ſe una parte fa uſo di mezzi illegittimi, può l'altra riſpondere nella ſteſſa guiſa: quando per tal cagione le ſi diminuiſca la forza. Poco importa che in tal caſo vi ſia alquanto di differenza nelle azioni: non ſono elleno punti di matematica. Baſta, che nella ragion morale le riſpoſte non eccedon di molto: acciò nell' aumento, non degeneri il diritto della difeſa. Sempre però ſi dee operar di meno: imperciocchè ſempre alla virtù ſi dee inclinare (1). Queſto diritto da' Dottori taglione s' appella: cioè ſimilitudine di vendetta. E' un diritto di ogni legge. Dagli Ebrei (2) paſsò

C nel

(1) Cic. *de evertendis autem diripiendiſque urbibus, valde illud conſiderandum eſt, ne quid temere, ne quid crudeliter fiat: idque eſt viri magni, rebus agitatis punire ſontes, multitudinem conſervare, in omni fortuna, recta, atque honeſta retinere.*

(2) *Deut. n. 19. verſ. ultim. Exod. 21. verſ. 23. Levit. 24. verſ. 18. S. Marc. 7. verſ. 1. S. Luc. 8. verſ. 30.*

nel coſtume Greco: e da' Greci a' Romani, che 'l ritrovarono nelle leggi attiche. (1) Grozio tal diritto l'eſclude dalla guerra: poichè dovendo ſolamente colpire il reo, nella guerra quaſi ſempre, più l'innocente vi ſoggiace (2). Ma ho già detto, che in tale ſtato le parti ſono eguali: e che ciaſcuno è debitore delle ſue, e delle altrui azioni, in quella parte, in cui è attaccato. L' enfaſi del taglione è vivamente eſpreſſa nell' intima fatta dal Profeta Elia all'iniquo Acabbo. Nello ſteſſo luogo gli diſſe, ove tu faceſti lambire a' cani il ſangue dell' innocente Nabot; ſuccieranno il ſangue tuo (3). Or nella guerra non eſſendovi altro Giudice, che la propria coſcienza, debban tutti ſtar fermi nel ſiſtema di riſpondere col-

(1) *Gell. noct. att. lib.* 20. *cap.* 1.
(2) *Lib.* 3. *cap.* 4. §. 13.
(3) *Judic. cap.* 21. *n.* 19. *cap.* 1. 3.

colle ſteſſe azioni, ne' ſoli caſi, o di porſi in egual ſtato di forza, o per fare ravveduti i nemici, e chiamargli alla moderazione (1).

CAPITOLO IV.

De' diritti della guerra riſpetto a' Neutrali.

IL diritto della guerra non dà facoltà di perſeguitar l' inimico in luogo neutrale: non ſi può ſenza offeſa di chi n' ha il dominio altrimenti praticare (2). Ma rifuggito in paeſe neutrale l' inimico, ſe può indi nuocere, vigore ripigliando: ſi richiede allora del ſuo diſcacciamento il dominatore del luogo: e queſti man-

(1) Diodoro Siculo così ſcriſſe di Filomelo Capitan de' Foceſi: *pari pœna exacta effecit, ut hoſtes a ſuperbo, & inſolenti ſupplicio temperarent. Lib. 16. cap. 3.*

(2) *Grot. lib. 3. cap. 4. n. 8.*

candogli forza, o volontà, naſce allora il diritto di perſeguitarlo: perciocchè ſi tratta della propria difeſa. Così ſe l'inimico vien ſopra per paeſe neutrale, ivi ſi può affrontare, e combatterlo. Le vie ſon libere: il diritto del paſſaggio, diſſe Volfio, ancor ci rimane dalla primiera comunità: quindi chi fa giuſta guerra a' nemici, può coll'armi aprirſi le chiuſe vie. I Greci per tal ragione ſoffrirono de'giuſti affanni da noi Latini a' tempi delle guerre di terra ſanta: anzi per poco roveſciammo ancora il lor trono, collocandoci Baldovino di Fiandra. Vi ſon de' Dottori, che niegano il diritto del paſſaggio a gente armata, per qualunque ragione, riguardo a'danni, che vi ſogliono avvenire: ma vera è l'opinion contraria: perchè leciti ſono i mezzi neceſſarj della lecita azione (1). Il diritto del paſſaggio, por-

(1) Vedi quelche ho ſcritto nella mia opera della Giuſtizia Naturale *lib.* 3. *cap. V.*, *e Barb.*, *e Puffend. lib.* 1. *cap.* 1. §. 19. *n.* 2.

porta l' altro di poter far uſo nel luogo neutrale delle coſe neceſſarie, o per il vivere, o per il traſporto: pagate però a giuſto prezzo. Chi è obbligato al fine, è obbligato a'mezzi. Nell' ingiuſta guerra ſi dee negare il paſſaggio, anche con proprio danno, e incomodo: mentre non ſolo non ſi può ſervir di mezzo all' ingiuſto fine, ma evvi l' obbligo di difender l'oppreſſo. Nel luogo neutrale, ſi poſſono ergere momentanee fortezze, abbattere l' eſiſtenti, e impoſſeſſarſene, quando vi fia di biſogno: ma tutto coll' obbligo della reſtituzione, e del rifacimento de'danni. Nel primo anno di queſto ſecolo l'invitto Eugenio di Savoja occupò Chiari de' Veneziani, nulla badando alle lor proteſte, e querele: perchè così potè reſiſtere a'ſuoi ſuperiori nemici.

Le coſe, che ſi portano a' nemici per via del commercio, anche lecitamente occupar ſi poſſono. Quì però

rò dottamente distingue Grozio in tre classi l'uso di tali cose. Per la guerra; per lei, e per altr'uso: e per il piacere. Le prime si possono occupare, perchè fa parte co' nemici, chi dà a' medesimi modo di offendere. Le seconde si possono anche occupare, quando lo richiede la difesa, ma coll'obbligo della restituzione nella dubbia guerra; e fuor di tale obbligo nella ingiusta (1).

CAPITOLO V.

Degli Ostaggi, e de' Prigionieri.

DIversi sono gli Ostaggi da' prigionieri, e diversa ancora la lor sorte. Sono gli Ostaggi sicurtà di patti, o sian pubblici mallevadori. In man de' nemici uomini liberi, perchè non

(1) *Groz. lib. 3. cap. 1. §. 5.*

non preſi colle armi: onde i Romani non gli privarono de' diritti civili. Grozio credè lecita la fuga degli Oſtaggi, quando non abbian data fede di ſicurtà, mentre co' medeſimi ſi trasferiſce la podeſtà della cuſtodia: e a chi gli trattiene dee importare di farne uſo. Ma la fede pubblica della lor gente, e non la privata di eſſi loro, l'obbliga a non fuggire: e fuggendo ſi conſiderano come inimici (1). Il maggiore articolo per gli Oſtaggi ſi è, ſe ſi poſſano uccidere per diritto di rappreſaglia, mancandoſi a' patti convenuti. Grozio l'affermò (2) ſugli eſempj accaduti. Io altrove fui d'avviſo (3), che non potendoſi la lor mallevarìa in altro verificare, ſi poſſa vendicare la violata fede nella lor vita: ma che l' umanità, e la

(1) *Cocc. diſſ.* 12. §. 849.
(2) *Lib.* 3. *cap.* 4. §. 14.
(3) *Giuſt. nat. lib.* 3. *cap.* 2. *pag.* 169.

pietà criſtiana , non permette il rigoroſo eſercizio di tale diritto. Però non men che la morte , la lor prigionìa, o il lor riſcatto, può ſervir di vendetta : onde ſe la violazion del patto non importa pena del taglione, eſſi ſi debban ritenere, e non uccidere . Quaſi ſempre nelle ſtorie ſi maledicono quei, che ſacrificarono gli Oſtaggi all'ira, e alla vendetta. Federigo I. Imperadore, per l'uccisione degli Oſtaggi, de' Milaneſi, e de' Cremaſchi, meritò il rimprovero univerſale; e che attizzato l'odio de' Lombardi, al fin lo domaſſero .

I prigionieri ſon quelli , che ſi prendono nella giuſta guerra, e colle armi alla mano . Fu dottrina di Grozio , che ſi poſſano eglino uccidere, ſecondo i moltiſſimi eſempj(1). Stimò , che rei foſſero di giudizio capitale , così dichiarati per la vit-

to-

(1) *Lib.* 3. *cap.* 4. §. 10. 11. 12. 13.

toria. Altri Dottori non dubitarono di tale diritto: ma taluni ci aggiunſero eſſer gito in diſuſo per volontà, e per umana clemenza (1). La queſtion ſi ſcioglie con queſto ragionamento. La pugna fa lecita la morte; perchè ſenza della medeſima non finiſce l'azione di chi non cede: dopo finita è deciſa la conteſa, non rimane altro diritto di contraſto. La guerra non è penale giudizio: il giudizio penale appartiene ſolamente al ſuperiore delle ſocietà civili per conſenſo cittadineſco: può avvenire, che a frenare l'azioni crudeli de' nemici ſia neceſſario di non accettar prigionieri, e di non dar quartiere: ma accettata la reſa, non ſi può uccidere chiccheſſia, ſenza commettere ingiuſtizia; tradire la fiducia umana; e

il

(1) Vedi *Cocc. a Groz. lib. 1. cap. 2. §. 7. e 8. e deciſ. proem. 12. lib. 3. cap. 3. §. 130. e Bynkerſoek quæſt. jur. pub. lib. 1. cap. 3.*

il vincolo primiero della univerſala ſocietà. Lo ſtato dunque del prigioniero è di utile ritenzione per il vincitore, e di dannoſa ſoggezione per il vinto : onde giuſtamente diſſe Volfio, che i prigionieri ſi debban riguardare come cambj, o ricatti (1). Servi erano i prigionieri tra' Romani , e colle lor' opere dell' utile ne ritraevano. Diedero alla prima a' Padroni il diritto della vita, e vale a dire, che ſtimarono d' eſſervi su de' prigionieri quello della morte: ma indi lo tolſero, dimodochè il Pio Antonino con ſuo reſcritto ne proibì ancora gl'inumani trattamenti: e Adriano relegò una Dama, che per leggier cagioni incrudeliva contro di una ſua ſerva (2). Tali proibizioni conobbe Cujacio da ragion di legge, per cui

(1) Vedi *Former. extrait. de Volf. tom.* 3. *pag.* 510.

(2) *L.* 2. *de iis qui ſui, vel alieni jur.*

cui il Padrone non può abuſarſi della ſua medeſima coſa (1): ma altrimenti pensò Antonino. Nel ſervo vide l'uomo: onde degno lo reputò del ſoccorſo del Principe, venendo dal Padrone ingiuſtamente trattato. La pietà criſtiana tolſe tale ſervitù, rimaſta ora per diritto di taglione ſolamente co'barbari. Il gentil coſtume de' noſtri Italiani ha trattato i prigionieri con umanità al di ſopra di ogni gente. Allorachè rinacque nel ſecolo XV. il valor Latino, e videſi un ſeminario di prodi guerrieri, come furono i Barbiani, i Signori della Scala, e del Verme, i Carmagnola, i Paoli Orſini, i Piccinini, i Caldora, gl'invitti Sforza, e altri Campioni; non ſi riteneva prigioniera, che la gente di conto, e l'altra, diſarmata ſi liberava. Quella legge, che vieta d'incrudelire contro de' prigionieri, co-

man-

(1) *In inſtit. dict. tit.*

manda ancora di medicarli, di alimentarli, col rifacimento però delle ſpeſe: e di riſpettare i cadaveri degli uccisi nemici. E' la morte il fin dell'ire; onde a ſeppellire i cadaveri de' morti nemici obbliga l'umanità. 1. Vi è ſtata della occaſione, in cui la neceſſità ha coſtretti di farne abuſo. 2. (1). Venuti a battaglia i due nemici eſerciti di Ceſare, e Pompeo in Iſpagna; i perdenti ſi fortificarono ad un Caſtello, facendo trincea di ſparſe armi, e di cadaveri (2).

CAPITOLO VI.

De' Duelli.

IL duello è guerra fra due, o fra più: lecito tra Principi, o tra per-

(1) *Grot. lib. 2. cap. 19. §. 2.*
(2) *Hirt. a Ceſer. de Bell. Iſp. pag. 351.*

perſone da eſſi deſtinate per prevenire , o per finire una guerra : come quello , che riſparmia altri infiniti mali (1). Lecito è ancora per ſalvare l' onor di una nazione , o delle ſue armi : che può eſſere anche cagione di una giuſta guerra. L' onor dell' armi fra tutte le nazioni è ſtato ſempre nell'ultima ſtima : ſolo il Poeta Alceo ſi conſolava, che fuggito da una battaglia , le perdute ſue armi s' erano appeſe nel Tempio da'vincitori Atenieſi (2) . E l' altro Poeta Orazio, piacevolmente ſi raccordava di aver gittate le armi, per fuggire dalla battaglia de'Filippici (3). Sono glorie della poltronèrìa. Del reſto, come diſſi , per ſalvare la riputazion delle armi ſon leciti i duelli : ma debbano eſſere deſignati dal Principe,

o dai

(1) *Grot. lib. . . cap.* 23. §. 10. *e lib.* 3. *cap.* 2. §. 43.
(2) *Erod. lib.* 5. *cap.* 95.
(3) *Lib.* 2. *vol.* 7.

o dai Generali d'Eſerciti. Così a' tempi di Ferdinando il Cattolico, e di Luigi XII. Re di Francia, duellò in Puglia una partita di Soldati Italiani dell' Eſercito di Conſalvo Fernandez, detto il gran Capitano, con un' altra de' Franzeſi dell' armata del Duca di Nemours: perchè quella nazione ſcherniva il non conoſciuto valor Latino; quale poi colla perdita, conobbe, e confeſsò.

Sono illeciti, e ingiuſti i duelli fra' privati, per qualſiſia cagione. Duello chiamo la premeditata disfida, e non gli attacchi, che naſcano da momentanee ire; che ſon riſſe, e punibili in queſto genere (1). I duelli fra' privati ſciolgono nella parte

(1) *Rainald. cap. 9. n. 1. fol. 524. tom. 4. ad hoc ut pœna duelli locum habeat, præcedere debet tractatus, & deliberatio. Immo non ſolum debet præcedere tractatus, & deliberatio, ſed debet eligi certus determinatus locus, & certa dies.*

te più neceſſaria il vincolo della civile ſocietà, e ne ingiuriano la ſua tutela; reputandola o ingiuſta, o impotente. Turbano iniquamente l' intero ordine della pace civile, facendo ciaſcheduno e Giudice, e parte. Le leggi di ogni Popolo culto l' han ſempre proibiti: e vieppiù i dogmi della Chieſa, com' è manifeſto. Venne dal Settentrione queſta uſanza rea, portata da quell'antica ſelvatica gente, con altri infiniti malanni, a ſfigurare l' italica bellezza. Un Re di Svezia voleva, che tutte le cauſe ſi decideſſero col duello (1). E i Longobardi col duello, e col giudizio di Dio, che fu l' altro lor coſtume irragionevole, permiſero, che molte conteſe ſi determinaſſero; e vi fecero delle leggi per norme, e per regolamenti. Ma lo ſteſſo loro Re Luitprando, conobbe empia queſta leg-

ge

(1) *Bodin. de Repub. lib. 4. cap. 7.*

ge del duello: proteſtandoſi di non poterla rivocare, per la caparbietà della ſua gente (1). Federico II. la reſtrinſe con molte condizioni a due caſi ſolamente; cioè nell' accuſa di omicidio, e nel delitto di offeſa maeſtà (2). Il Vicerè di Toledo nel 1340. fece tra noi legge contro de' duelliſti, imponendo loro la pena di morte: che poi fu moderata dai Conti di Monterey, e Pennaranna, ſuoi ſucceſſori.

Ma non oſtante le leggi, e le ragioni, che vietano i duelli, l' albagìa di Cavallerìa, e del falſo onore, pretende di farli leciti; e vi è anche chi v'abbia ſcritto in difeſa (3). Il miglior partito per evitarli ſarebbe il dichiarare infami i duelliſti; giacchè non è baſtante a medicarne l'al-

(1) *Leg. Longob. lib.* 1. *leg.* 23. *tit.* 9.
(2) *Coſt.* 149.
(3) Vedi Albergati, e il Geſſi nella ſua ſpada di onore, e il Paſſevini Dial. dell' onore: confutati per lo più dal dotto Maffei.

l'alterata fantaſia, quel giuſto onore, che naſce dalla proibizione delle leggi. Il fanatiſmo è per lo più il Padre de' duelli. Saggio Re d'Inghilterra ſcherzevolmente ne compoſe uno, che già era nato fra certi, che contendevano delle armi di Caſa Toro: dando a' primi l' inſegna del toro, e a' ſecondi della vacca (1). Le parole della legge, che vietano i duelli debbano eſſer di più peſo nell'uom di onore, di quelle de' privati: e per lo più de' tagliacantoni, che lo provocano (2). Anche fra gli ſteſſi Longobardi era ſcuſa onorata per non accettare il duello, il vivere col gius romano (3). Un gran Mareſciallo di Francia, dopo aver aſcoltate le ragioni contro de' duelli, ſi proteſtò, ch'egli non avrebbe più accettata diſfida (4).

(1) *Alciat. lib. de ſing. cert.*
(2) *Obbes Leviath. cap.* 27.
(3) *Alciat. lib. de ſing. certam. cap.* 17.
(4) *Bayl. art. Faucheur.*

CAPITOLO VII.

Delle private difeſe.

GL'uomini dalla libertà naturale ſi ſon ridotti alla ſoggezion civile per il meglio : cioè per eſſer difeſi, e ſoccorſi. Così loro avviene per mezzo delle leggi, e della pubblica economia: ma ſe in accidenti momentanei manca l'opera delle medeſime, allora per diritto della primiera libertà, ciaſcun ſi ripara in quel momento, ſecondochè gli vien permeſſo : acciò venga indi utilmente il ſoccorſo della ſuprema civile autorità. Sarebbe altrimenti la condizion de' Cittadini peggior di quella de'ſelvaggi. Grozio diſtinſe i caſi quando manca la pubblica difeſa; cioè o momentaneamente, allorachè non ſi poſſa aſpettare il Giudice ſenza certo pericolo, e danno: o continuata-

men-

mente: e queſto o per diritto, o per fatto. Ciò avviene quando ſiaſi in luogo ove Giudice non vi è: quando il Giudice non è aſcoltato, come in tempo di ribellione, e di civile diſcordia: e quando il Giudice apertamente ricuſa di giudicare (1). Queſt' ultimo caſo merita ſpiega maggiore, e intender ſi dee anche nel punto, che non dà tempo di altrimenti aggiutarſi, o modo da non poterne riparare il male: ributtato dalla perfidia, o dalla impotenza del Giudice.

Cotal particolare difeſa riguarda quattro ſpecie di azioni, cioè la vita, l' onore, la conſervazion della roba, e l' uſo delle coſe altrui. Per la difeſa della vita, e de' membri è lecita ogni reſiſtenza fino alla morte dell' offenſore (2). L' amor di noi ſteſſi, e il proprio

(1) *Grot. Lib.* 1. *cap.* 13. §. 2.
(2) Vedi *Puffend. lib.* 2. *cap.* 5. §. 10.

utile, preferibile a qualunque altro, che la natura ha radicato nel noſtro animo, dà a tutti queſto diritto (1): anzi il tralaſciarlo non è permeſſo. Il dominio, che ciaſcuno non ha del ſuo corpo (2), l'eſſere l'uomo nato per Dio, e per gl'altr'uomini; l'obbliga alla cuſtodia, e quindi alla difeſa (3). Lo ſteſſo diritto di difeſa dà la natura, e lo Stato a pro di coloro, che ſono parte di noi ſteſſi: anzi per gl'innocenti oppreſſi, e in quell'iſteſſa maniera, nella quale la ragion naturale fa cauſa di giuſta guerra tra' Principi, e popoli liberi (4). Allora il difenſore è

Mi-

(1) *L.* 13. *ad leg. Aquil.*

(2) *Qui cum aliter ſe tueri non poſſent, damnum culpam deberunt, innoxi ſunt. Vim enim vi defendere omnes leges, omniaque jura permittunt l.* 46. §. *qui ad l. Aquil.*

(3) *Cocc. ad Grot. lib.* 2. *cap.* 1. §. 8., *Puffend. lib.* 2. *cap.* 3. §. 2.

(4) *Grot. lib.* 2. *cap.* 20.

Miniſtro della pubblica autorità, a lui momentaneamente confidata, per intrinſeca ragione della civile ſocietà (1). Per la pudicizia, che irreparabilmente ſi perde, è lecita la difeſa, fino alla morte del violatore (2). Queſto diritto maggiormente appartiene al marito per il corpo della moglie, perciocch'è di ſua deſcendenza unica ſcaturigine: onde i Romani ſanta vollero la conjugal pudicizia, e dedicaronle un tempio (3). Ma difeſa e non vendetta appartiene: poichè quella è delle leggi, e ſpetta alla pubblica autorità. Quindi ſe alcune leggi civili non puniſcono il marito, che uccide ſul fallo la moglie adultera, o il ſuo drudo; diſpenſano alla pe-

 na,

(1) Vedi ciocchè ho ſcritto nel mio libro della Giuſtizia Naturale *lib.* 3. *cap.* 3.

(2) *Grot. lib.* 2. *cap.* 1. §. 7. *e* §. 12. *n.* 4. *Puffend. lib.* 2. *cap.* 5. §. 12.

(3) *Liv. lib.* 10. *cap.* 23.

na, ma non ne tolgono il vizio (1).

Per prevenire, o difenderſi dalle diſonorevoli percoſſe, non è lecito d' uccidere il percuſſore. Grozio poſe diſtinzione tra la giuſtizia, e la carità evangelica: affermò per la prima, e negò per la ſeconda. Ma l'ineguaglianza tra le offeſe, la vendetta pubblica, che ſopravviene, e l' onore, ch' è opinione naſcente dalla propria virtù, e perciò indelebile dal fatto altrui; dimoſtrano mancare cotal diritto d' ineguale, e pernicioſa difeſa. E poichè queſta difeſa conſiſte nell' idea degl' uomini, che ſuol'eſſer per lei tenace, immedicabile, e ſorda; provvidenze migliori ſono certamente contro delle ſue fantaſtiche immaginazioni, il dichiaraſi diſonorato, chi talmente reſi-

(1) *Nam ſi dolori lex indulget, pœnam humanam tollit, non vitium; ut in marito qui adulteram uxorem, aut adulterum occidit. Grot. lib. 2. cap. 20. §. 17. n. 1.*

ſiſte : e rigoroſamente punirſi l' offenſore.

Siccome la vita non può ſoſtenerſi ſenza le coſe a se neceſſarie : così naſce per queſte in ſecondo luogo il diritto della difeſa. Ella però non giugne mai alla morte del rapitore nello ſtato civile; imperciocchè mai n' è irreparabile il danno : poſſonſi ricuperare, poſſonſi ſupplire altronde. Vi ſon de' Dottori, che accordano il diritto di uccidere il ladro per contraſtargli, o per ricuperare da lui la roba involata: ma debbonſi le loro dottrine tralaſciare. Una legge delle 12. Tavole vietò l'uccision del ladro di giorno, e la permiſe di notte; ſiccome fra gl' Ebrei praticavaſi. Stimaron così il ladro notturno, anche invaſor della vita. La ſentenza di Grozio però è a parer mio equabiliſſima. Non ſi può uccidere il ladro, diſs' egli, ſe non quando ſi è con lui in pericolo della vita, co-

mecchè con volontario azzardo: eſſendo lecito a ciaſcheduno di ponerſi in tale pericolo, per ricuperar la ſua roba (1). Permettono le leggi di reſiſtere coll'armi all'invaſore armato, e per ricuperare iſtantaneamente il perduto (2).

Al diritto della privata difeſa appartiene il far uſo della roba altrui nella eſtrema neceſſità: e alla pubblica violenza l'impedirſi. Entrano quì i naturaliſti nella primiera communione, e dalla medeſima poi vi veggon naſcere quaſi per patto nella diviſion delle coſe, cotal diritto: io gli chiamo più da vicino, acciò lo veggan meglio. E' la civile ſocietà un bene per gl'uomini radunati. Tutti i Cittadini la forman tutta, e ciaſcuno per la ſua parte; onde ogni Cittadino deve ſoccorrerla generalmente

(1) *Lib. 2. cap. 1. §. 12. n. 1. e ſeg.*
(2) *L. 3. §. 5. de vi, & vi armata.*

te nel corpo, e particolarmente nelle membra, e così dal corpo, e dalle membra eſſer ſoccorſo. Quindi formato queſto corpo ſimile all'umano, col ſangue vivificante de'beni, e de' comodi: ſe queſti eſtremamente mancano al Cittadino, per diritto di comunione, momentaneamente ei li ricerca da chiccheſſia nella maniera più facile, e pronta; e temporalmente dalla ſocietà, per mezzo de'giuſti provvedimenti. Oh! felici le Città, e i Regni, ſe queſta ragione gli dominaſſe: e calpeſtata quindi la vile avarizia, e le fumoſe grandezze, così ſi amaſſe in prima l'umanità.

IL FINE.

TAVOLA

DE' CAPITOLI.

CAP. I. *Che cosa ſono le pubbliche, e le private violenze: la guerra: le armi: e il lor uſo.* fog. I.

CAP. II. *De' Diritti della guerra di dubbia ragione.* fog. XIII.

CAP. III. *De' Diritti della guerra di certa ragione.* fog. XXV.

CAP. IV. *De' Diritti della guerra riſpetto a' Neutrali.* fog. XXXV.

CAP. V. *Degli Oſtaggi, e de' Prigionieri.* fog. XXXVIII.

CAP. VI. *De' Duelli.* fog. XLIV.

CAP. VII. *Delle private difeſe.* fog. L.

Adm.

Adm. Rev. P. Albertus Capobianco S. Th. Profeſſor, & Curiæ Archiep. Exam. Synod. Eminentiſs. ac Reverendiſs. Domini Theol. revideat, & in ſcriptis referat. Datum die 7. Novembris 1766.

PH. EP. ALLIPHANUS VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

EMINENTISS. SIGNORE.

CON mio ſommo piacere ho incontrato la occaſione di eſeguire i voſtri riſpettabiliſſimi comandi in rivedere il *Trattato su le leggi Giulie*, in cui il chiariſſimo Autore con dilicatezza ammirabile ſviluppando le intricatiſſime queſtioni su i dritti della guerra, e della difeſa sì pubblica, come privata nello ſteſſo tempo, che con ſomma erudizione ſtabiliſce le ſue propoſizioni ſecondo i dritti naturali e civili, non laſcia ricordare ancora i dritti della equità, e della carità del noſtro Santo Vangelo; perlochè lo ſtimarei degno della pubblica ſtampa, ſe al mio tenue parere s'aggiugnerà il Voſtro ſavio giudizio.

Di V. E.

S. Domenico Maggiore li 26. Novembre 1766.

Umiliſs. obbligatiſs. e divotiſs. ſervo

Fr. Alberto Capobianco Domenicano.

At-

Attenta relatione Domini Reviſoris, imprimatur. Datum die 10. *Decembris* 1766.

PH. EP. ALLIPHANUS VIC. GEN.

JOSEPH SPARANUS CAN. DEP.

Adm.

Adm. Rev. U. J. D. D. Antonius Genoveſi in hac Regia Studiorum Univerſitate Profeſſor Primarius, revideat, & in ſcriptis referat. Datum Neapoli die 28. Octobris 1766.

NICOLAUS DE ROSA EP. PUTEOL.
CAP. MAJ.

S. R. M.

LA Diſſertazione di D. Maſſimiliano Murena *ſu le leggi Giulie*, ch'io per comando della M. V. ho attentamente letta, non contiene nulla, che poſſa anche da lontano offendere i dritti della Maeſtà, o de' popoli; anzi ella ſviluppa con molta filoſofia, cioè coll'anima della Giuriſprudenza, certi punti ſublimi, e importantiſſimi alla tranquillità degli uomini, e delle nazioni, con una gravità e profondità, ch'è propria dell'Autore. Stimo perciò, che ſe ne poſſa permettere il divolgamento per le ſtampe, dove non paja altrimenti alla purgatiſſima intelligenza della M. V.

Di V. M.

Caſa 14. Novembre 1766.

Umiliſs. Vaſſallo e Regio Cattedratico
Antonio Genoveſi.

Die

Die 1. menſis Decembris 1766. Neapoli.

Viſo Reſcripto Suæ Regalis Majeſtatis ſub die 29. proximi elapſi menſis Novembris currentis anni, ac relatione Rev. U.J.D.D. Antonii Genoveſe, de commiſſione Rever. Regii Cappellani Majoris, ordine præfatæ Regalis Majeſtatis.

Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inſerta forma præſentis ſupplicis libelli, ac approbationis dicti Rever. Reviſoris. Verum in publicatione ſervetur Regia Pragmatica. Hoc ſuum.

GAETA. PERRELLI.

Ill. Marchio Citus Præſes S. R. C. tempore ſubſcriptionis impeditus, & cæteri Ill. Aularum Præfecti non interfuerunt.

Reg. f. 126.
Carulli.

Athanaſius.

ANT 1318073

8395